



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Elisa **BORELLI** Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **32756** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69742, riferibile a **Giraldo Amalia**, quale agente contabile dell'Azienda ospedale Università Padova per la gestione del fondo economale per l'esercizio 2019;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino, la dott.ssa Barbara Gerunda e l'Avv. Ludovica Romano, per l'Azienda Ospedale Università Padova.

Premesso in

FATTO

	1. Con relazione n. 684 del 30 dicembre 2025, il Magistrato istruttore	
	sottoponeva al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 69742, reso da	
	Giraldo Amalia, agente contabile incaricato della gestione del fondo	
	economale dell'Azienda Ospedale Università Padova per l'esercizio 2019.	
	Il fondo era stato istituito con deliberazione del Direttore Generale n. 124 del	
	07.02.2019, in conformità alle previsioni del Regolamento economale	
	aziendale (approvato con DDG n. 47 del 22.01.2018), con un fondo cassa	
	iniziale di € 5.000,00 e un limite massimo di spesa annuo di € 30.000,00,	
	successivamente elevato ad € 40.000,00 con DDG n. 1102 del 20.09.2019.	
	Con il medesimo provvedimento istitutivo era stato individuato il responsabile	
	del fondo e agente contabile; la nomina di Giraldo veniva poi confermata in	
	sede di ricognizione annuale degli agenti contabili, con DDG n. 1 del	
	03.01.2020.	
	Dal punto di vista contabile, il conto presenta anticipazioni per € 39.751,54 e	
	reintegri per € 38.397,21, chiudendo con un fondo cassa finale di € 3.645,67,	
	importo coincidente con quello della reversale di incasso n. 945 del	
	31.12.2019, che ne consente la quadratura. Tutte le singole spese risultano	
	contenute entro il limite per singola autorizzazione di € 500,00 oltre IVA,	
	previsto dall'art. 6.3 del regolamento aziendale.	
	All'esito dell'istruttoria, il Magistrato istruttore rilevava tuttavia i seguenti	
	profili di criticità; a) il ritardo nella presentazione del conto, depositato presso	
	l'ente il 4 marzo 2020, dunque oltre il termine di legge, e successivamente	
	parificato (in data 15.10.2020) ed approvato (in data 06.11.2020) ben oltre	
	l'approvazione del bilancio di esercizio 2019, intervenuta con DDG n. 729 del	
	29.5.2020; b) la presenza, all'interno del conto, di alcune singole spese non	
	2	

	immediatamente riconducibili alle categorie tipizzate dal regolamento	
	aziendale di gestione del fondo, la cui ammissibilità veniva pertanto	
	demandata alla valutazione del Collegio, anche in considerazione dell'utilità	
	delle stesse per l'Ente e dell'esiguità dei relativi importi; c) l'assenza, a corredo	
	del conto, della relazione dell'organo di controllo interno prescritta dal	
	secondo comma dell'art. 139 c.g.c..	
	2. Con memoria depositata in data 22 aprile 2026, l'agente contabile e	
	l'Azienda Ospedale Università Padova hanno preliminarmente eccepito che la	
	disciplina della predisposizione dei conti giudiziali delle aziende sanitarie	
	della Regione Veneto è demandata ad Azienda Zero, ente di governance	
	contabile istituito dalla legge regionale n. 19 del 25/10/2016, il quale ha	
	fornito a tutte le aziende sanitarie regionali Istruzioni Operative, aggiornate da	
	ultimo nel 2017, di carattere vincolante. In applicazione di tali Istruzioni, sino	
	all'anno 2022 la prassi aziendale era quella di non considerare la relazione di	
	cui all'art. 139, comma 2, c.g.c. quale documento autonomo, ritenendone il	
	contenuto sostanzialmente assorbito dalla combinazione di altri atti del	
	procedimento: la parifica del conto, il verbale del Collegio sindacale (nella	
	specie, il verbale n. 58 del 15.10.2020) e la delibera di approvazione del conto	
	(DDG n. 1547 del 06.11.2020), tutti già depositati nel sistema DAED. Solo a	
	seguito di una nota della Sezione (prot. n. 1219 del 26.09.2022) e della	
	conseguente nota di Azienda Zero (prot. n. 31812 del 14.11.2022) è stato	
	introdotto un modello autonomo di relazione, peraltro applicato	
	retroattivamente ai soli conti relativi all'esercizio 2021, e non anche a quelli,	
	come il presente, relativi ad esercizi precedenti, per i quali la predisposizione	
	della relazione non sarebbe stata comunque possibile, attesa la cessazione, nel	
	3	

	frattempo, dei componenti del Collegio Sindacale allora in carica.	
	Nel merito, quanto al ritardo nella presentazione del conto, è stato	
	rappresentato che l'agente contabile risultava assente per malattia dal	
	24.02.2020, con conseguente possibilità di sottoscrizione del conto solo al	
	rientro in servizio, avvenuto il 03.03.2020, e sottoscrizione intervenuta il	
	giorno successivo (docc. 5-6). Quanto, invece, allo sfasamento temporale tra	
	parifica, approvazione del conto e approvazione del bilancio di esercizio, si è	
	fatto riferimento al contesto eccezionale determinato dalla pandemia da	
	Covid-19, che nel corso del 2020 ha gravato l'Azienda Ospedale Università	
	Padova di compiti straordinari, in ragione del suo ruolo di centro di riferimento	
	regionale per la gestione sanitaria dell'emergenza (DGR n. 344/2020 e n.	
	1367/2020), assorbendone le risorse amministrative ordinariamente destinate	
	a tali adempimenti. È stato tuttavia precisato che il ritardo non avrebbe avuto	
	alcuna incidenza sulla veridicità e attendibilità dei dati di bilancio, in quanto	
	le operazioni di gestione del conto relative all'esercizio 2019 risultavano già	
	registrate in contabilità alle rispettive date di esecuzione.	
	Quanto, infine, alle singole spese ritenute non immediatamente riconducibili	
	alle categorie regolamentari, nella memoria sono state illustrate	
	analiticamente la natura e la riconducibilità a previsioni regolamentari: la	
	spesa di € 51,64 sostenuta nel mese di gennaio, relativa al pagamento del	
	canone per la licenza di detenzione di alcool (doc. 14), è stata ricondotta alla	
	categoria delle piccole spese urgenti ed indifferibili di cui all'art. 6.4 del	
	regolamento, pur superando di € 1,64 il relativo massimale di € 50,00,	
	precisando che tale tipologia di spesa non è stata più gestita tramite il fondo	
	economale negli anni successivi; la spesa di € 161,50 sostenuta nel mese di	
	4	

	febbraio, per l'acquisto di batterie destinate ai data logger installati su trenta	
	freezer impiegati per la conservazione di farmaci, emoderivati, vaccini e altri	
	prodotti sanitari termolabili (docc. 7-8), è stata ricondotta alla voce "acquisto	
	di materiale tecnico urgente su piazza", in ragione della natura intrinsecamente	
	urgente del bene, il cui mancato funzionamento avrebbe comportato la perdita	
	di dati critici di monitoraggio; le spese di € 125,00, sostenute rispettivamente	
	nei mesi di marzo e agosto per la vidimazione di registri di carico e scarico	
	dei rifiuti presso la Camera di Commercio (docc. 9-10), sono state ricondotte	
	alla voce "valori bollati", in assenza, all'epoca, di strumenti di pagamento	
	elettronico aziendali utilizzabili per operazioni di sportello; la spesa di € 55,00	
	sostenuta nel mese di maggio, per l'acquisto di ricambi per avvitatore (doc.	
	11), è stata ricondotta, al pari di quella per le batterie, alla voce "materiale	
	tecnico urgente su piazza", attesa l'incompatibilità degli interventi manutentivi	
	urgenti con i tempi delle ordinarie procedure di approvvigionamento; la spesa	
	di € 103,30 sostenuta nel mese di giugno, per l'acquisto di materiale da imballo	
	destinato al trasporto di campioni biologici e dispositivi medici (doc. 12), è	
	stata ricondotta alla voce "cancelleria non presente in magazzino ed urgente	
	su piazza". La difesa ha infine prodotto, ad ulteriore riscontro, la DDG n. 1102	
	del 20.09.2019 (doc. 13), relativa all'innalzamento del limite massimo di spesa	
	annuo del fondo da € 30.000,00 a € 40.000,00, concludendo per la	
	dichiarazione di regolarità del conto e per il discarico dell'agente contabile.	
	3. All'udienza pubblica del 14 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza della	
	dott.ssa Alessandra Zotti, le parti presenti concludevano come da verbale, e la	
	causa veniva trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	

	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 69742,	
	reso Giraldo Amalia, agente contabile incaricata della gestione del fondo	
	economale dell'Azienda Ospedale Università Padova per l'esercizio 2019.	
	L'esame della documentazione in atti consente al Collegio di formulare un	
	giudizio sulla regolarità, formale e sostanziale, del conto, secondo la funzione	
	tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 e seguenti del codice di	
	giustizia contabile.	
	2. Quanto al primo profilo di criticità rilevato dal Magistrato istruttore -	
	relativo al ritardo nella presentazione del conto, nonché allo sfasamento	
	temporale tra la sua parifica e approvazione, intervenute, rispettivamente, il	
	15.10.2020 e il 06.11.2020, e l'approvazione del bilancio di esercizio 2019,	
	anteriore a entrambe (DDG n. 729 del 29.5.2020) – il Collegio ritiene che tale	
	anomalia procedimentale sia idonea a fondare la dichiarazione di irregolarità	
	del conto.	
	La parificazione del conto costituisce infatti attività propedeutica e	
	antecedente logico-contabile rispetto alla sua approvazione, la quale deve a	
	sua volta precedere o accompagnare l'approvazione del bilancio di esercizio,	
	secondo lo schema tipico ripreso dall'art. 139 c.g.c. e già affermato da questa	
	Sezione (sent. n. 243/2024). Nel caso di specie tale sequenza risulta invertita,	
	essendo il bilancio di esercizio 2019 stato approvato il 29.5.2020, ossia ben	
	prima della parifica (15.10.2020) e dell'approvazione (06.11.2020) del conto:	
	il dato contabile confluito nel bilancio non è stato quindi preceduto dal vaglio	
	di regolarità proprio del procedimento di resa del conto.	
	Il Collegio non ignora che tale scansione temporale trovi ragione nel carico di	
	6	

	ragione sia dell'esiguità dei relativi importi (tutti inferiori al limite di € 500,00	
	oltre IVA per singola autorizzazione, di cui all'art. 6.3 del Regolamento, fatta	
	eccezione per il minimo scostamento di € 1,64 rispetto al massimale di € 50,00	
	previsto per le piccole spese urgenti) sia dell'utilità che le stesse hanno arrecato	
	all'Ente, trattandosi, in ogni caso, di esborsi funzionali ad esigenze	
	amministrative e sanitarie indifferibili (dal pagamento di un onere fiscale	
	obbligatorio, al mantenimento in funzione di strumentazioni di monitoraggio	
	di presidi sanitari termolabili, alla tutela di adempimenti ambientali). Né	
	risulta, in atti, alcun elemento idoneo a far ritenere che tali spese siano state	
	sostenute al di fuori delle finalità istituzionali del fondo economale, o in difetto	
	dei presupposti di urgenza e indifferibilità che ne giustificano il ricorso.	
	4. Con riferimento alla mancata trasmissione della relazione dell'organo	
	interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, c. 2 c.g.c., si tratta	
	di irregolarità non riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione (sul	
	punto, si veda <i>ex multis</i> , Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.	
	198/2024), la quale dovrà provvedere, per il futuro, a predisporla ed inviarla	
	alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di adempimento obbligatorio	
	prescritto dalla normativa in vigore.	
	5. Per le ragioni sin qui esposte, il conto giudiziale n. 69742, reso da Amalia	
	Girardo per l'esercizio 2019, deve essere dichiarato irregolare, pur non	
	risultando, all'esito dell'istruttoria e del giudizio, alcun ammanco.	
	6. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizioni di condanna a carico	
	dell'agente contabile, non vi è luogo a provvedere.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	8	

[illegible]